

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1621)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1961 (V. Stampato n. 2726)

d'iniziativa dei deputati LIMONI, CANESTRARI, CASATI, PREARO, PERDONA', FORNALE e ROMANATO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GIUGNO 1961

Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«I consiglieri di 3^a classe sono promossi mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2^a classe al compimento di due anni di anzianità, computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero:

a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;

b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi, per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto o equiparato.

La residua anzianità di cui al comma precedente, non utilizzata ai fini della promozione a consigliere di 2^a classe, è valutata, per non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 1^a classe.

Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresì valutati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

L'anzianità spettante, ai sensi dell'articolo 201, per i servizi prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con l'anzianità di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai fini previsti dall'articolo 201 e ferme re-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stando, in questo caso, le limitazioni stabilite dall'articolo medesimo ».

Art. 2.

Le norme contenute nell'articolo 1 si applicano anche agli impiegati provenienti dai concorsi indetti ai sensi dell'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o delle precedenti disposizioni, e le promozioni a consigliere di 2^a classe e di 1^a classe, conferite o spettanti agli impie-

gati stessi posteriormente al 1° luglio 1956, sono riportate alle singole date di compimento delle prescritte anzianità, se più favorevoli.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nel capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1960-61.